

COMUNE DI BERGEGGI
 Provincia di Savona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Verbale n. 6	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Data 16/03/2021	

Il Revisore contabile del Comune di Bergoggi, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 02/05/2020-01/05/2023 prende in esame la proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto "NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE"

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha dettato la disciplina del nuovo canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, stabilendo che detto canone debba essere disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha contestualmente abrogato la normativa vigente in materia di ICP/DPA in materia di CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del nuovo canone;

Rilevato che con Delibera C.C. n. 1 del 18 febbraio 2021 è stato istituito nel Comune di Bergoggi a decorrere dall'anno 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27/12/2019 n. 160, ed è stata approvata la disciplina provvisoria;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i., il quale dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 106, del D.L. 18/05/2020 n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

Preso atto che il Regolamento, nel testo approvato a febbraio 2021, disciplinava in modo provvisorio e non esaustivo la gestione del Canone Unico Patrimoniale per cui, data la prossima approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, l'Ente ha ritenuto opportuno ridefinirne il contenuto e definire gli specifici coefficienti moltiplicatori;

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che nel bilancio di previsione 2021/2023, che verrà approvato nella prossima seduta consiliare del 20/03/2021, non appaiono più le entrate relative alle seguenti risorse:

- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità,
- diritto sulle pubbliche affissioni,
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Rilevato inoltre, che le risorse relative alle entrate appena elencate sono confluite in un unico capitolo la cui misura assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Accertata la coerenza della modifica del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui sopra.

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Massimo Pietragalla